



COMUNE DI CATENUOVA

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. **86** del Registro

data 30.10.2023

Oggetto: Approvazione schema Statuto e Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni "Area Interna di Troina"

L'anno **duemilaventitre** il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 16,18 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME	CARICA RIVESTITA	P	A
Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
Carmelo DI MARCO	Assessore	X	
Nicola LEOCATA	Assessore	X	
Rosaria INGRASSIA	Vice Sindaco	X	
Lucia BARBAGALLO	Assessore	X	
	TOTALE	05	

Partecipa in video conferenza il Segretario Generale Dr. Filippo Ensabella

Il Sindaco, Antonio Impellizzieri, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. **88** del 30.10.2023

Considerato che la proposta è munita del parere del Resp. Utc, previsto dall'art. 53 della Legge 142/90, come recepito dall'art. 1 comma 1, lettera i) della Legge Regionale 48/91, integrato dall'art.12 della Legge Regionale 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBER A

Di approvare la infra riportata proposta n.87 del 30.10.2023

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

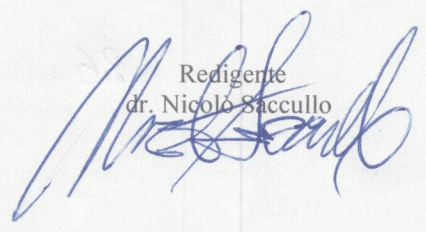
n. 87 del 30
.10.2023

Oggetto: Approvazione schema Statuto e Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni "Area Interna di Troina"



Proponente:
Il Sindaco
Antonio Impellizzeri

Redigente
dr. Nicolò Saccullo



IL SINDACO

Premesso che nell'ambito del Piano Nazionale di Riforma dell'Italia è stata rilanciata la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) contenuta nell'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027;

Considerato che la SNAI si prefigge di invertire il trend demografico negativo delle aree interne attraverso una duplice azione: promozione del mercato e ripristino di cittadinanza. Infatti, le sfide SNAI afferiscono allo sviluppo locale, ai servizi essenziali (scuola, salute, mobilità e rete digitale) ed ai servizi eco sistemici;

Considerato che tra le nuove Aree SNAI individuate e approvate c'è l'Area Interna di Troina, che comprende i seguenti Comuni: Agira I Assoro I Calascibetta I Catenanuova I Cerami I Gagliano Castelferrato I Leonforte I Nicosia I Nissoria I Regalbuto I Sperlinga I Troina I Valguarnera Caropepe I Villarosa.

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi comunitari ed in particolare al FESR e all'FSE plus;

Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato con decisione C(2022) 4787 de 15.07.2022 dalla Commissione Europea;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 131 del 23.03.2022 "Programmazione della politica di coesione 2021/2027 FESR, CTE e assetti per le politiche territoriali Apprezzamento" che ha apprezzato il Documento Strategico Regionale (DSR) del Programma regionale FESR 2021-2027 (PR);

Vista la deliberazione della Giunta regionale di Governo, DGR n. 199 del 14.04.2022 "Programma Regionale FESR 2021/2027. Apprezzamento prima versione" che ha apprezzato la prima versione del PR FESR 2021-2027 per la successiva notifica alla Commissione Europea e che è in corso il negoziato che porterà ad approvare il programma;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di Governo, DGR n. 519 del 20.09.2022 'Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Testo integrato per l'avvio della procedura preliminare all'adozione da parte della Commissione Europea" che ha apprezzato il testo integrato del PR FESR 2021-2027, il documento metodologico di accompagnamento e il Quadro unitario delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il ciclo 2021-2027";

Vista la decisione della Commissione Europea C(2022) n. 9366 del 08.12.2022 con la quale è stato approvato il PR FESR SICILIA 2021-2027;

Visto il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana nr. 1258 del 21.12.2022 con il quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra i sindaci dei comuni dell'Area Urbana/Territoriale e il documento "Atti di indirizzo per la costruzione delle strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021/2027";

Considerato che il Quadro unitario delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il ciclo 2021/2027 contiene l'individuazione dell'area Interna di Troina con la seguente perimetrazione: Agira I Assoro I Calascibetta I Catenanuova I Cerami I Gagliano Castelferrato I Leonforte I Nicosia I Nissoria I Regalbuto I Sperlinga I Troina I Valguarnera Caropepe I Villarosa;

Considerato che la Strategia del Programma Regionale FESR 2021-2027 è finalizzata a disegnare una programmazione quanto più efficace e rispondente ai fabbisogni e alle sfide espresse dal territorio siciliano sulla base di una rilettura della geografia dei processi di densificazione e di dispersione e dell'analisi dei flussi che ha condotto all'individuazione di aree caratterizzate da elevata omogeneità interna in relazione ai fenomeni economici e demografici e ai cambiamenti sociali;

Considerato che la Regione Siciliana ha destinato alle politiche territoriali ingenti risorse di provenienza comunitaria per lo sviluppo delle Aree Urbane e non Urbane;

Considerato che il Programma Regionale FESR SICILIA 2021-2027 riconosce alle nove FUA e alle undici AI il ruolo di Organismo Intermedio cui delegare le funzioni di gestione, monitoraggio e controllo, conformemente all'art. 29, comma 5, del Regolamento (UE) 1060/2021;

Considerato che il Programma Regionale FESR SICILIA 2021-2027 apprezzato dalla Giunta di Governo prevede tra l'altro che "le coalizioni di comuni incluse nei Sistemi Intercomunali di rango urbano - SIRU (8 sistemi per 123 comuni) e nelle isole minori siciliane (8 comuni, parte della 73a AI nazionale), potranno trovare opportunità di finanziamento nel PR attraverso uno specifico approccio territoriale al di fuori dell'Obiettivo Strategico 5. Tuttavia, qualora alcune coalizioni risultino provviste di ST conformi all'art. 29 Reg. UE 2021/1060 e di adeguato modello di gestione attuativa, a valle di apposita verifica dell'AdG e di approvazione da parte del Comitato di 5 Sorveglianza, potranno essere inserite nell'ambito della Priorità 6 attraverso una modifica del PR";

Considerato che il Programma Regionale FESR 2021-2027 dà l'opportunità anche per i Sistemi Intercomunali di rango urbano - SIRU e per le isole minori siciliane di avviare analoga procedura declinata per le FUA e per le AI finalizzata alla predisposizione della ST conformi all'art. 29 Reg. UE 2021/1060 e di adeguato modello di gestione attuativa, rimandando le ulteriori attività a seguito della modifica del PR;

Tenuto conto del fatto che il complesso intervento pubblico in ogni area progetto viene definito dopo l'elaborazione del documento di "Strategia territoriale" contenente i fattori

di coesione che motivano la perimetrazione dell'area, le condizioni iniziali dell'area progetto, le tendenze in atto, gli obiettivi per provocare il "cambiamento", il relativo elenco delle operazioni selezionate e gli indicatori;

Dato atto che il 15 Aprile del corrente anno è stata sottoscritta, tra i Comuni di Agira Assoro I Calascibetta I Catenanuova I Cerami I Gagliano Castelferrato I Leonforte I Nicosia I Nissoria I Regalbuto I Sperlinga I Troina I Valguarnera Caropepe I Villarosa costituenti l'Area Interna di Troina la Convenzione (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) volta a organizzare l'assetto amministrativo e di governance dell'Area;

Che in data 3 ottobre del corrente anno è stata trasmessa (con nota prot. 23102) alla Presidenza della Regione Sicilia - Dipartimento della Programmazione , la Strategia Territoriale "Area Interna di Troina con relativi allegati;

Che la Strategia Territoriale prevede che "il modello di governance fondato sulla Convenzione, per scelta dei sindaci, servirà nella prima fase. È stato stabilito, infatti, di costituire nelle prossime settimane l'Unione dei Comuni per la gestione associata dei seguenti servizi e delle seguenti funzioni:

Programmazione;

Progettazione;

Sportello unico attività

Produttive;

Ufficio gare e contratti.

In particolare, attraverso l'Unione dei Comuni, avranno un ruolo di primo piano l'Ufficio progettazione e realizzazione di interventi relativi ai cinque ambiti di intervento previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne (Energie rinnovabili; Risorse naturali, culturali e turismo; Saper fare ed artigianato; Sistema agroalimentare; Tutela del territorio) e all'Accordo di Programma e la Centrale Unica di Committenza che, in accordo con le normative nazionali cogenti, utilizzi lo strumento del Green Public Procurement (GPP) per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione Nazionale sul GPP ed eserciti le funzioni di acquisizione dei servizi connessi alle funzioni associate.

Attraverso la costituzione dell'Unione dei Comuni dell'Area con competenze amministrative nella programmazione, nella progettazione, nel monitoraggio, fisico e finanziario, si darà seguito agli interventi della strategia. Ciò nella prospettiva di assumere la gestione delle funzioni delegate dalla Autorità di Gestione del PR Regione Sicilia in qualità di Organismo Intermedio (01) - Unione dei Comuni dell'Area Interna di Troina - e nel rispetto della separazione delle funzioni di audit di cui all'art. 71, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060. L'Unione dei Comuni dell'Area Interna di Troina assicurerà il rispetto della delega di alcune delle funzioni dell'AdG, tra quelle indicate agli art. 72, 73, 74 e 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Assicurerà inoltre la complementarità, la sinergia e l'integrazione delle azioni dell'Area Interna di Troina con quelle di altri Programmi e di altri Fondi, in particolare con le strategie di cui agli artt. 32 e 33 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 nonché con gli Strumenti Finanziari di cui agli artt. 58 e 59 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Dal punto di vista operativo il modello di gestione che verrà adottato prevede che l'Unione sia la struttura presso la quale verrà conservata tutta la documentazione inerente le operazioni, cosicché si avrà un quadro unitario di riferimento per tutti gli aspetti di interlocuzione interna ed esterna e per le funzioni delegate quali: selezione dei soggetti beneficiari; tenuta contabilità separate per ciascun intervento; monitoraggi ex ante, in itinere ed ex post; controlli e verifiche; valutazioni; rendicontazioni. In tal senso l'Unione sarà in grado di organizzare le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da

assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. In tal senso riceverà tutti i poteri amministrativi e gestionali inerenti l'intero processo attuativo dell'Accordo di Programma".

Visto l'articolo 32 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, recante "Unioni di comuni" così come recepito in Sicilia dall'art. 37, comma 2, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7;

Precisato che il predetto articolo 32 del citato D.lgs. n. 267/2000 stabilisce al sesto comma che: "l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse";

Atteso che i rimanenti Comuni costituenti l'Area Interna di Troina hanno manifestato la volontà concorde di procedere alla costituzione di un Unione dei Comuni cui trasferire alcune funzioni e servizi fondamentali;

Visto lo Statuto e lo schema di atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e preso atto che il contenuto dello stesso rispetta le indicazioni di cui all'articolo 32, commi 3 e 6 del D.lgs. n. 267/2000 per quanto riguarda l'individuazione degli organi, le modalità per la loro costituzione e le funzioni da svolgere;

Rilevato che il predetto articolo 32 del T.U.E.L. dispone al comma 4 che: l'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione contendo altresì le norme di costituzione;

Atteso che, una volta approvato lo Statuto da parte di tutti i Comuni costituenti l'Unione, si procederà nel rispetto delle norme ivi contenute, all'individuazione e nomina dei propri rappresentanti che andranno, successivamente, a costituire il Consiglio dell'Unione;

Considerato, altresì, che il medesimo articolo 32 del D. Lgs. 267/2000, così come recepito in Sicilia dall'articolo 37, comma 2, della L.R. 7/1992, dispone che, oltre allo Statuto, sia approvato dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, anche lo schema dell'Atto Costitutivo;

Dato Atto che:

il comma 2/bis dell'articolo 4 della legge 142 del 08 giugno 1990, n. 142 così come recepita in Sicilia dalla legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni prevede che " [...] Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte, sono, congiuntamente allo schema di Statuto, sottoposti all'esame del consiglio comunale.",

il comma 3 dell'articolo 4 della legge 142 del 08 giugno 1990, n. 142 così come recepita in Sicilia dalla legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni prevede che "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. [...]" ;

il comma 4 dell'articolo 4 della legge 142 del 08 giugno 1990, n. 142 così come recepita in Sicilia dalla legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni prevede che " t...] lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.",

Atteso che la costituzione dell'Unione dei Comuni comporta la cessazione anticipata della forma associativa di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 sottoscritta dai medesimi comuni in data 15 aprile 2023 e che la costituenda Unione subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla forma associativa cessante;

Visti:

il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

lo Statuto Comunale;

il parere reso dell'Organo di Revisione economico-finanziario;

Si propone alla Giunta Comunale di

DELIBERARE

1. di proporre al Consiglio Comunale di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., come recepito in Sicilia dall'articolo 37, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, l'Unione dei Comuni costituenti l' Area Interna di Troina, denominata Unione dei Comuni dell'Area Interna di Troina;
2. di approvare lo Statuto e lo schema di atto Costitutivo dell' Unione dei Comuni "Area Interna di Troina" allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'"Area Interna di Troina";
4. Di dare atto che con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell' "Area Interna di Troina" cessa anticipatamente la forma associativa sotto forma di Convenzione (ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000) stipulata dai medesimi Comuni e che la costituenda Unione subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla forma associativa cessante al momento della sottoscrizione dell'atto Costitutivo dell'Unione;
5. Pubblicizzare, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Area Interna di Troina predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte, entro trenta giorni dall'avviso, da sottoporre congiuntamente allo schema di Statuto all'esame del Consiglio.

Repertorio nr. _____ del ____ / ____ / ____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TROINA

PROVINCIA DI ENNA

**ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI "AREA INTERNA
DI TROINA"**

L'anno **duemilaventitre** il giorno _____ del mese di _____

(____ / ____ / ____) alle ore _____ in Troina, presso l'ufficio di segreteria sito in via

Graziano, 1, con la presente scrittura privata in doppio originale, valida ad ogni

effetto di legge, tra i sigg. Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni

denominata Unione dei Comuni "Area Interna di Troina" e specificatamente:

il Comune di AGIRA, codice fiscale, _____; in persona del

proprio rappresentante legale, Sindaco Sig/ra _____, nato/a

a _____, il _____, in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale, n. ____ del _____, esecutiva, allegata

al presente atto in copia autentica (Allegato A);

il Comune di ASSORO, codice fiscale, _____; in persona del

proprio rappresentante legale, Sindaco Sig/ra _____, nato/a

a _____, il _____, in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale, n. ____ del _____, esecutiva, allegata

al presente atto in copia autentica (Allegato B);

il Comune di CALASCIBETTA, codice fiscale, _____; in

persona del proprio rappresentante legale, Sindaco

Sig/ra _____, nato/a a _____,

il _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n.

_____ del _____, esecutiva, allegata al presente atto in copia autentica

(Allegato C);

il Comune di CATENANUOVA codice fiscale, _____; in

persona del proprio rappresentante legale, Sindaco

Sig/ra _____, nato/a a _____,

il _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n.

_____ del _____, esecutiva, allegata al presente atto in copia autentica

(Allegato D);

il Comune di CERAMI, codice fiscale, _____; in persona del

proprio rappresentante legale, Sindaco Sig/ra _____, nato/a

a _____, il _____, in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale, n. _____ del _____, esecutiva, allegata

al presente atto in copia autentica (Allegato E);

il Comune di GAGLIANO CASTELFERRATO, codice fiscale,

_____; in persona del proprio rappresentante legale, Sindaco

Sig/ra _____, nato/a a _____,

il _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n.

_____ del _____, esecutiva, allegata al presente atto in copia autentica

(Allegato F);

il Comune di LEONFORTE, codice fiscale, _____; in

persona del proprio rappresentante legale, Sindaco

Sig/ra _____, nato/a a _____,

il _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n.

_____ del _____, esecutiva, allegata al presente atto in copia autentica

(Allegato G);

il Comune di NICOSIA, codice fiscale, _____; in persona del
proprio rappresentante legale, Sindaco Sig/ra _____, nato/a
a _____, il _____, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale, n. ____ del _____, esecutiva, allegata
al presente atto in copia autentica (Allegato H);

il Comune di NISSORIA, codice fiscale, _____; in persona
del proprio rappresentante legale, Sindaco Sig/ra _____,
nato/a a _____, il _____, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale, n. ____ del _____, esecutiva, allegata
al presente atto in copia autentica (Allegato I);

il Comune di REGALBUTO, codice fiscale, _____; in
persona del proprio rappresentante legale, Sindaco
Sig/ra _____, nato/a a _____,
il _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n.
____ del _____, esecutiva, allegata al presente atto in copia autentica
(Allegato L);

il Comune di SPERLINGA, codice fiscale, _____; in persona
del proprio rappresentante legale, Sindaco Sig/ra _____,
nato/a a _____, il _____, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale, n. ____ del _____, esecutiva, allegata
al presente atto in copia autentica (Allegato M);

il Comune di TROINA, codice fiscale, _____; in persona del
proprio rappresentante legale, Sindaco Sig/ra _____, nato/a
a _____, il _____, in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale, n. ____ del _____, esecutiva, allegata

al presente atto in copia autentica (Allegato N);

il Comune di VALGUARNERA CAROPEPE, codice fiscale,

_____; in persona del proprio rappresentante legale, Sindaco

Sig/ra _____, nato/a a _____,

il _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n.

____ del _____, esecutiva, allegata al presente atto in copia autentica

(Allegato O);

il Comune di VILLAROSA, codice fiscale, _____; in persona

del proprio rappresentante legale, Sindaco Sig/ra _____,

nato/a a _____, il _____, in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale, n. ____ del _____, esecutiva, allegata

al presente atto in copia autentica (Allegato P);

PREMESSO CHE

con le deliberazioni sopra indicate è stata espressa la volontà dei Comuni oggi qui

rappresentati di costituire tra di loro un'unione dei comuni per gestire funzioni e

servizi comunali nonché le funzioni esercitate nella qualità di Organismo Intermedio

che l'Autorità di Gestione del PR FESR Sicilia 2021 - 2027 delegherà.

Al fine di concretizzare detta volontà i rispettivi Consigli comunali hanno approvato,

in allegato a dette deliberazione, il testo dello Statuto che dovrà regolare

l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione e lo schema di atto costitutivo;

Copia conforme dello Statuto è rimasta pubblicata all'albo pretorio on line dei

quattordici comuni per trenta giorni consecutivi, unitamente allo schema di atto

costitutivo, nei seguenti periodi:

Agira dal _____ al _____;

Assoro	dal _____	al _____	;
Calascibetta	dal _____	al _____	;
Catenanuova	dal _____	al _____	;
Cerami	dal _____	al _____	;
Gagliano Castelferrato	dal _____	al _____	;
Leonforte	dal _____	al _____	;
Nicosia	dal _____	al _____	;
Nissoria	dal _____	al _____	;
Regalbuto	dal _____	al _____	;
Sperlinga	dal _____	al _____	;
Troina	dal _____	al _____	;
Valguarnera Caropepe	dal _____	al _____	;
Villarosa	dal _____	al _____	;

Pertanto lo Statuto è entrato in vigore il giorno _____

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

In virtù di quanto in premessa riportato, che qui si intende trascritto e approvato dalle parti, tra i Comuni, come sopra costituiti e rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., così come recepita in Sicilia dall'articolo 37, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, l'Unione dei Comuni denominata UNIONE DEI COMUNI "AREA INTERNA DI TROINA".

I Comuni costituenti concorrono alla formazione degli organi dell'Unione e contribuiscono al finanziamento delle funzioni trasferite in relazione ai fabbisogni

finanziari secondo quanto disciplinato dallo Statuto.

L'Unione è costituita per esercitare, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi, le funzioni che le sono attribuite e quelle alla stessa delegate tenendo conto unicamente delle esigenze oggettive derivanti dalle proprie capacità finanziarie, dai bisogni della popolazione e, in generale, degli utenti, sulla base di programmi e progetti approvati dai propri organi. Fatti salvi vincoli derivanti da leggi statali e regionali non sussiste alcun vincolo di destinazione di risorse in rapporto ai finanziamenti ricevuti dai Comuni per l'esercizio delle funzioni trasferite.

ART. 2

L'Unione è Ente Locale territoriale con territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 3

L'Unione è costituita per gli scopi e le finalità indicati nello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera Q.

ART. 4

L'Unione ha durata illimitata, salva la facoltà di recesso di ogni Comune, da esercitarsi nei modi indicati nello Statuto. L'Unione ha sede nel Comune di Troina salva diversa determinazione del Consiglio dell'Unione così come previsto dallo Statuto dell'Unione.

ART. 5

L'Unione assume la denominazione Unione dei Comuni "Area Interna di Troina", che può essere abbreviata in "UNAIT".

ART. 6

Gli organi dell'Unione, la loro disciplina, le funzioni e servizi conferiti, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili, il recesso, lo scioglimento ed i

rapporti tra i Comuni aderenti, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, come approvato dai singoli Consigli Comunali con le modalità stabilite dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, così come recepito in Sicilia dall'art. 37, comma 2, della L.R. 7/1992, già richiamato in atto.

ART. 7

Sono organi dell'Unione, eletti secondo le modalità stabiliti dallo Statuto dell'Unione:

- Il Consiglio dell'Unione;
- Il Presidente dell'Unione;
- La Giunta dell'Unione.

ART. 8

Lo Statuto dell'Unione approvato dai singoli Consigli comunali e pubblicato nelle forme di legge, come indicato in premessa, è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato Q).

ART. 9

L'Unione dei Comuni subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla forma associativa, sotto forma di Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, sottoscritta, tra i comuni costituenti l'Area Interna di Troina, il 15 aprile 2023 che cessa con la stipula del presente atto.

ART. 10

Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigente in materia di Enti locali e a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

ART. 11

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e non soggetta a registrazione, neanche in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della tabella di cui all'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131.

Letto approvato e sottoscritto:

per il Comune di Agira

Il Sindaco (Maria Gaetana Greco)

per il Comune di Assoro

Il Sindaco (Antonio Licciardo)

per il Comune di Calascibetta

Il Sindaco (Piero Antonio Santi Capizzi)

per il Comune di Catenanuova

Il Sindaco (Antonio Impellizzeri)

per il Comune di Cerami

Il Sindaco (Silvestro Chiovetta)

per il Comune di Gagliano Castelferrato

Il Sindaco (Vincenzo Giuseppe Baldi)

per il Comune di Leonforte

Il Sindaco (Pietro Livolsi)

per il Comune di Nicosia

Il Sindaco (Luigi Salvatore Bonelli)

per il Comune di Nissoria

Il Sindaco (Rosario Colianni)

per il Comune di Regalbuto

Il Sindaco (Angelo Longo)

per il Comune di Sperlinga

Il Sindaco (Giuseppe Cucci)

per il Comune di Troina

Il Sindaco (Alfio Giachino)

per il Comune di Valguarnera Caropepe

Il Sindaco (Francesca Draia)

per il Comune di Villarosa

Il Sindaco (Francesco Antonio Cateno Costanza)

Autentica di firme



Unione dei Comuni

“AREA INTERNA DI TROINA”

STATUTO

INDICE

Titolo I - Principi Fondamentali	pag. 3
Titolo II - Competenze	pag. 9
Titolo III - Organi di Governo	pag. 12
Titolo IV - Organizzazione Amministrativa e Organi di Gestione	pag. 19
Titolo V - Finanze e Contabilità	pag. 23
Titolo VI - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini	pag. 24
Titolo VII - Norme Transitorie e Finali	pag. 26
Allegato "A" Funzioni e Servizi conferiti	pag. 28

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura Giuridica dell'Unione

1. L'Area Interna di Troina, riconosciuta con Delibera CIPESS del 02.08.2022 tra le nuove aree interne della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI), assume la forma giuridica di Unione di comuni ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 267/2000, così come recepita in Sicilia dall'art. 37, comma 2, della L.R.26 agosto 1992, n. 7 e la denominazione di "Unione dei Comuni "Area Interna di Troina".
2. L'Unione è Ente Locale, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e della Regione Sicilia.
3. L'Unione è costituita prevalentemente da comuni montani ((Troina, Cerami, Nicosia, Sperlinga, Gagliano Castelferrato, Agira, Nissoria, Calascibetta - (cfr. Allegato "B" D.D.G. 123 del 27/02/2023 del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale)) e pertanto, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00, può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
4. I comuni aderenti non possono partecipare ad altre Unioni di Comuni, salvo diverse disposizioni di legge.
5. L'Unione di comuni può stipulare convenzioni con singoli comuni anche non appartenenti all'Unione o con altre Unioni di Comuni.

Art. 2 – Costituzione dell'Unione

1. L'Unione "Area Interna di Troina" si costituisce tra i Comuni di Agira, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa ed il suo territorio coincide con l'intero territorio degli stessi. Il Territorio dell'Area Interna (Unione) è suddiviso in quattro sub Aree: Area Nord (comprendente i Comuni di Troina, Cerami Nicosia, Sperlinga, Gagliano Castelferrato), Area Centro - Est (comprendente i Comuni di Catenanuova, Regalbuto, Agira), Area Centro - Ovest (comprendente i Comuni di Nissoria, Assoro, Leonforte) e l'Area Sud (comprendente i Comuni di Valguarnera Caropepe, Calascibetta, Villarosa).

Lo Statuto è improntato al rispetto dei principi contenuti nell'articolo 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 48 dell'11 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni, nell'articolo 56 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, e nella L.R. 20 giugno 1997, n. 19 ai sensi dell'art. 9 della medesima.

2. La costituzione avviene mediante l'approvazione del presente Statuto da parte di ciascun Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza previste dal citato articolo 4 della Legge 142/1990 così come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1990 s.m.i. Le successive eventuali modifiche dello Statuto dell'Unione sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, con cui si approva il presente Statuto con le modalità e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel quale sono stabilite la decorrenza e le condizioni organizzative e finanziarie per l'adesione.

Art. 3 – Finalità

1. L'Unione è costituita per la tutela del sistema socio economico territoriale attraverso la promozione e l'implementazione di politiche volte allo sviluppo socio economico sostenibile e solidale, alla preservazione della biodiversità ed integrità territoriale, lo svolgimento in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato.

2. Lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti all'Unione rappresenta uno strumento efficace ed efficiente di miglioramento e tutela dei diritti e delle condizioni di vita dei cittadini che risiedono nel territorio dell'Unione.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. L'Unione è costituita, in particolare, per la definizione e l'attuazione della Strategia di sviluppo dell'Area sulla base del documento di Indirizzi per la costruzione delle strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul POR FESR 2021-2027 della Regione Siciliana.

5. La Strategia di sviluppo dell'area, orientata all'inversione o comunque al freno del declino demografico, si declina nelle seguenti aree di intervento:

- a) Sanità;
- b) Istruzione – Formazione - Ricerca;
- c) Strutture viarie e interconnessione;
- d) Reti digitali;
- e) Tutela del territorio, riconfigurazione dei corsi d'acqua e sicurezza dei luoghi;
- f) Sistemi di accoglienza e attrattività;
- g) Ambiente, valorizzazione risorse naturali, culturali, storiche e archeologiche;
- h) Sistemi agroalimentari e sviluppo locale;
- i) Saper fare e artigianato;
- j) Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile

6. L'Unione, in quanto sistema locale intercomunale, è autorizzata ad assumere il ruolo di Organismo Intermedio. Detto organismo, designato secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 dall'Autorità di Gestione del PR FESR Sicilia 2021 - 2027, può assumere, in particolare:

- a) la totalità delle funzioni delegate dall'AdG, del PR FESR Sicilia 21-27, sotto la responsabilità di detta Autorità;
- b) le mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- c) le funzioni di beneficiario delle operazioni per talune operazioni.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

1. E' obiettivo programmatico dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale Ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità.

2. In particolare, l'Unione provvede a:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
- b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse e la progressiva armonizzazione degli atti normativi comunali;
- d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- f) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- g) rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 5 Accordo di Programma

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'Unione dei Comuni "Area Interna di Troina" può promuovere, ai sensi dell'articolo 34 del D Lgs. 267/2000 s.m.i., così come recepito in Sicilia dall'articolo 37 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, Accordi di Programma e più in generale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia dalla L.R. 21 maggio 2019 n. 7.

Art. 6 - Sede, Stemma e Gonfalone

1. L'Unione ha sede provvisoriamente presso il Comune di Troina. Il Consiglio dell'Unione decide la sede definitiva dell'Unione.
2. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 – Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si costituisce a tempo indeterminato.
2. L'eventuale scioglimento è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - b) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione;
 - c) la nomina del Commissario liquidatore e le modalità di ripartizione della relativa spesa.
 - d) la decorrenza dello scioglimento coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario.
3. A seguito della deliberazione di scioglimento i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, subentrano all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione.
4. Lo scioglimento dell'Unione non può essere deliberato prima del 01/01/2034 e decorre in ogni caso dal 01/01/2035, tenuto conto della durata della Strategia dell'Area Interna in relazione alla programmazione regionale FESR 2021- 2027, salvo ragioni, legate alla rendicontazioni dei finanziamenti europei che impongono, per evitare danni certi e gravi, lo spostamento in anni successivi a quelli indicati dello scioglimento.

Art. 8 – Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente a decorrere dal 01/01/2035, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il 01/01/2034 ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune che ha deliberato il recesso.
2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.
3. Con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto delle previsioni del presente statuto e delle eventuali convenzioni e regolamenti in essere, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.
4. In caso di controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo, una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e dal Segretario dell'Unione effettua un tentativo di conciliazione.

Art. 9 – Risorse Finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi promossi e/o gestiti dall'Unione medesima.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltre che nell'ambito dei proventi propri di cui ai commi precedenti, attraverso le contribuzioni e/o finanziamenti di Regione, Liberi Consorzi di Comuni, Stato, Unione Europea ed altri enti pubblici e soggetti privati singoli o associati, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano la dotazione finanziaria dell'Ente attraverso

trasferimenti effettuati in proporzione alla popolazione residente al 31 Dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento stabilite annualmente nell'ambito del bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Unione.

5. I Comuni aderenti devono, se necessario, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione ai trasferimenti di cui al comma 4.

Art. 10 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili eventualmente trasferiti dai Comuni aderenti;
- da donazioni o trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo da soggetti singoli o associati, pubblici o privati.
- dai beni mobili ed immobili acquisiti direttamente dall'Unione con risorse proprie.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 11 – Oggetto

Rinunciando all'esercizio esclusivo delle funzioni in capo ai singoli Comuni, questi possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dall'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n 135 s.m.i., e di seguito elencate:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione delle risorse umane, gestione finanziaria contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- il supporto tecnico - amministrativo, compresa la progettazione, per la partecipazione a

Bandi di interesse dei Comuni soci, a valere su programmi Comunitari, Nazionali e Regionali;

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - sportello unico delle attività produttive;
 - centrale unica di committenza
 - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
2. I Comuni possono inoltre conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo proprio o ad essi delegato.
3. Le funzioni e i servizi a valenza strategica sovracomunale conferiti all'Unione al momento dell'approvazione del presente statuto sono elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale dello statuto. Nell'allegato A sono individuati separatamente:
- a) le funzioni ed i servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione;
 - b) le funzioni ed i servizi ad adesione facoltativa.

Sono attivati dall'Unione tutti i processi di supporto a quelli trasferiti, dai singoli Comuni costituenti, che di seguito, a titolo esemplificativo, si elencano:

- i processi di gestione delle risorse economiche; i processi di gestione delle risorse umane; i processi di gestione delle risorse tecnologiche; i processi di approvvigionamento; i processi relativi ai servizi ausiliari; i processi di supporto alla governance.

Restano di competenza dei comuni i servizi non ricompresi nell'allegato A.

4. Le modalità di esercizio delle funzioni e di gestione dei servizi di cui ai commi precedenti sono disciplinati con specifici Regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione.

Art. 12 - Funzioni proprie dell'Unione di Comuni "Area Interna di Troina"

Le funzioni esercitate dall'Unione dei Comuni "Area Interna di Troina", nella qualità di Organismo Intermedio, sono quelle che l'Autorità di Gestione del PR FESR Sicilia 2021 - 2027 delegherà con apposita convenzione, in particolare

1. Attività di Attuazione, Monitoraggio e controllo delle operazioni selezionate;
2. Monitoraggio strategico della Strategia Territoriale;

Inoltre l'Unione dei comuni esercita le attività di Programmazione della Strategia Territoriale e selezione delle operazioni ai sensi dell'articolo 29 del regolamento comunitario n. 1060/2021 oltre che le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna, attribuite in attuazione dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione, da leggi in favore dei territori montani.

Art. 13 – Procedura di conferimento delle competenze

1. I conferimenti di competenze dai Comuni all'Unione sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai singoli Comuni con decorrenza dall'anno finanziario successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione, nella quale, anche con il rinvio alle soluzioni individuate, anche in via transitoria, dai singoli Comuni, sono definite condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi conferiti.
2. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'allegato A, lett. a) decorre dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione. Entro 30 giorni dalla stessa i Comuni, su proposta della Giunta dell'Unione, individuano, con deliberazioni conformi, le risorse umane, finanziarie e strumentali da conferire all'Unione per il loro svolgimento, che dovranno essere recepite dal Consiglio dell'Unione.
3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni circa l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi oggetto di conferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 14 – Conferimento di competenze da parte di Comuni non aderenti e da parte di Unioni

L'Unione può stipulare con Comuni non aderenti e altre Unioni di Comuni apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Le convenzioni devono, in ogni caso, prevedere: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito; b) criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti; c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane e strumentali; e) la durata, le modalità del recesso ed i relativi effetti.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 14 – Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Gli organi dell'Unione, consiglio, presidente e giunta, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. Per il funzionamento degli organi di governo si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto, le leggi regionali e nazionali applicabili per i Comuni di fascia demografica pari a quella complessiva dell'Unione.

Art. 15 – Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da consiglieri in carica eletti da ciascun dei 14 consigli comunali, nel suo proprio seno, in numero di 3, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza, garantendo, altresì, la rappresentanza di genere.
2. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza entro 45 giorni dall'insediamento o dalla cessazione della carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione. Decorso il predetto termine, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva elezione

entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i primi due Consiglieri comunali di maggioranza e il Consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

3. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune interessato cessano dalla carica e sono sostituiti dal Commissario fino alla nuova nomina.

4. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Presidenza del Consiglio dell'Unione

1. Nella prima adunanza il Consiglio elegge il Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in prima votazione.

Nel caso in cui in prima votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti si passa alla seconda votazione nella quale risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta tra i candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze nella seconda votazione. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

2. Il Consiglio elegge con le stesse modalità un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente più anziano di età.

3. La prima convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal presidente uscente o, qualora questo non provveda, dal consigliere presente più anziano di età, al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria della assemblea fino alla elezione del presidente.

4. Il Presidente svolge i compiti ed ha le competenze riconosciute dalla legge al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 17 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.

2. Spettano al Consiglio dell'Unione le competenze previste dall'articolo 32 della legge 142/1990 così come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 s.m.i.;
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 18 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 19 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte, immediatamente, al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 15, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.

5. Al fine di assicurare il rispetto dell'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, il componente che, nel corso del proprio mandato confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in un'area politica diversa da quella originaria, può essere revocato dal proprio Consiglio comunale al fine di assicurare il rispetto dell'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno al Consiglio dell'Unione.

Art. 20 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta tra i Sindaci dei Comuni aderenti. In caso di parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
2. Il Presidente dura in carica 30 mesi ed è rieleggibile una sola volta.
3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 21 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. Spetta al Presidente dell'Unione il ruolo di rappresentanza dei comuni dell'area nelle decisioni attinenti all'attuazione della strategia di sviluppo della stessa, nel rispetto delle competenze degli organi dell'Unione.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute della Giunta e può delegare specifiche attribuzioni ai singoli componenti della stessa.
3. Il Presidente garantisce l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono, personalmente, in ordine alle deleghe ricevute.
4. Spetta, inoltre, al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche, nonché di garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.

5. Il Presidente sovrintende alla gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
7. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario e il Direttore Generale, previa deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
8. In ogni caso spettano al Presidente, limitatamente al territorio dell'Unione e alle funzioni conferite, e salvo diversa previsione di legge, le funzioni attribuite al Sindaco ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 7/1992 s.m.i..

Art. 22 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e contiene la proposta del nuovo Presidente. La mozione di sfiducia non può essere proposta prima di 12 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi novanta giorni del mandato medesimo.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano efficaci trascorsi 20 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'ente.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 23 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da n. 5. componenti, tra cui il Presidente dell'Unione, scelti dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni aderenti, in modo da garantire la rappresentanza di ognuna delle 4 aree geografiche, e di genere ove possibile, sulle quali si estende l'Unione. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile
2. I componenti della Giunta durano in carica 30 mesi.
3. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci membri della Giunta possono delegare componenti delle rispettive Giunte alla partecipazione alle sedute dell'organo.
4. Il Presidente nomina tra i componenti della Giunta un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione disposta ai sensi di legge.

Art. 24 - Competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 della legge 142/1990 così come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 s.m.i. e dall'articolo 13, comma 3, della L.R. 7/1992. In particolare:
 - a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario, del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi;
 - b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari;
 - d) collabora con il Presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - e) riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività;

f) propone ai Comuni, costituenti l'Unione, il conferimento all'Unione, di risorse umane finanziarie e strumentali, a seguito di acquisizione del parere della Conferenza programmatica permanente.

Art. 25 - Dimissioni e revoca della carica di Componente della Giunta

1. Le dimissioni dalla carica di Componente della Giunta sono presentate al Presidente dell'Unione. Esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione del Componente della Giunta dimissionario o cessato dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, nel rispetto della rappresentanza delle aree territoriali, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 26 – Organi Consultivi - Conferenza Programmatica Permanente

1. Al fine di garantire la massima partecipazione dei comuni aderenti e convenzionati al perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'Unione è istituita la Conferenza programmatica permanente, quale organismo avente funzioni propositive e consultive. Uno specifico regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Unione ne disciplina il funzionamento.
2. La Conferenza programmatica permanente è composta dai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, nonché dai Sindaci dei Comuni associati all'Unione in convenzione e dai Presidenti delle Unioni convenzionate.
3. La Conferenza programmatica permanente può formulare proposte per l'attuazione delle strategie di sviluppo, degli indirizzi programmatici da perseguire da parte dell'Unione e per il tramite delle convenzioni e sulle relative modalità di attuazione. Essa esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla proposta di Strategia di sviluppo dell'area cui all'art. 3, comma 5 e su ogni suo eventuale aggiornamento nonché sulla proposta della Giunta dell'Unione per il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E

ORGANI DI GESTIONE

Art. 27- Principi generali

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolte e di trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.
L'Unione, emana regolamenti per ciascuno dei Servizi erogati che ne determina i livelli di qualità, le modalità organizzative di funzionamento, le regole di accesso e di determinazione delle rette.
Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e quelli dei servizi, sono approvati dalla Giunta, nel rispetto delle politiche e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.

Art. 28 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.

3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 29- Principi di collaborazione e partecipazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
5. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

Art. 30- Segretario dell'Unione

1. L'Unione si avvale di un Segretario di fascia A o B da scegliere tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario resta in carica per l'intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato, continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione, che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione, in ordine alla conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

4. Il Segretario, inoltre:

- a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esprime il parere di cui all'art. 53, comma 2, della L. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabilità dei servizi;
- d) cura la predisposizione del Piao in assenza di nomina del Direttore Generale;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Il Segretario è responsabile, in assenza di nomina del Direttore Generale, nei confronti dell'Ente, del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidatigli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

6. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, sono definite, nell'ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento degli Enti Locali e dal presente Statuto, dal regolamento di organizzazione.

7. In caso di assenza o impedimento del Segretario, che possa pregiudicare l'attività dell'Ente, il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione, assegnando le funzioni, prioritariamente, al Segretario di un altro Comune aderente all'Unione.

8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

Art. 31 – Direttore Generale

1. L'Unione può avvalersi di un Direttore Generale assunto con contratto a tempo determinato in accordo con quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali. La durata del

contratto non può andare oltre la scadenza del mandato del sindaco del Comune capofila dell'Area Interna di Troina;

2. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione qualora siano rispettati i limiti minimi di popolazione previsti dalla norma.
3. Al Direttore Generale è affidata l'organizzazione dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione in accordo con le direttive impartite dal Presidente ed esercita la funzione di raccordo fra gli organi politici e la struttura tecnica dell'Ente.
4. I Responsabili dei Servizi dell'Unione rispondono al Direttore Generale per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni e per la realizzazione degli obiettivi loro assegnati.
5. Il Direttore Generale predispone il Piano Esecutivo di Gestione che la Giunta approva, sviluppa il Piano degli Obiettivi che i Responsabili di ciascuna Area di Servizi devono perseguire ed approva i Piani d'Azione che i dirigenti sviluppano insieme al proprio personale assegnato per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
6. Il Direttore Generale sulla base delle rendicontazioni predisposte dai Responsabili dei Servizi informa periodicamente in corso d'esercizio il Presidente dell'Unione e la Giunta sullo stato di attuazione e di realizzazione degli obiettivi con il fine di predisporre le eventuali necessarie azioni correttive.
7. È Componente degli organi di Controllo Interno e svolge tutte le funzioni previste per il Direttore Generale dall'ordinamento degli Enti Locali ed indicate nel regolamento degli uffici.

Art. 32 – Posizioni Organizzative

1. L'Unione dei Comuni "Area Interna di Troina" non prevede l'istituzione di posizioni dirigenziali si avvale della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/98 così come recepito in Sicilia dall'articolo 2, comma 2, della L.R. 7 settembre 1998, n. 23, applicando la vigente disciplina CCNL Funzioni Locali, esclusivamente a dipendenti dell'Unione secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 33 – Struttura di Gestione

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'istituzione della struttura di gestione, articolazione organizzativa incaricata dell'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della SNAI aree interne, determinandone l'organigramma e gli specifici compiti.

TITOLO V

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 34 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione, in raccordo con la programmazione economico-finanziaria dei Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 36 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37 - Revisione economico-finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti. L'Organo di revisione è monocratico fin tanto che il volume delle spese correnti non supera i 7 milioni di euro.

Art. 38 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto di credito.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 39 – Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento.

Art. 40 – Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisca i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 41 – Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione a tutti gli effetti di Legge avviene, in fase di prima applicazione, e comunque sino alla costituzione di un apposito sito istituzionale dell'Unione stessa, mediante l'affissione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune ove è allocata la sede legale dell'Unione.

Art. 42 – Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43- Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, nei limiti di compatibilità, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 44- Fondo Spese

2. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune calcolati ai sensi del comma 2 dell'articolo 156 del D. Lgs. 267/2000. In fase di costituzione - avvio ogni Comune verserà 2 € per abitante. Nel corso del primo esercizio la Giunta dell'Unione potrà chiedere, motivandolo, un, ulteriore, euro che i Comuni dovranno trasferire. A regime, sulla base dell'attività programmata, su proposta della Giunta, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio dell'Unione delibera la quota annuale per abitante che ogni singolo comune è obbligato a corrispondere. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
3. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 45 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.
2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 46 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli Enti locali.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'Unione.
3. L'Unione dei Comuni subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla forma associativa, sotto forma di Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, sottoscritta, tra i comuni costituenti l'Area Interna di Troina, il 15 aprile 2023 per l'attuazione e la gestione della politica unitaria di coesione 2021/2027 della Regione Sicilia, costituendo, altresì, Autorità Territoriale dell'Area Interna di Troina, che cessa con la stipula dell'Atto Costitutivo dell'Unione.
4. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e inviati all'ANCI, alla Regione Sicilia per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica regionale e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

ALLEGATO A: funzioni e servizi conferiti all'Unione ai sensi dell'art. 11 dello statuto, di carattere strategico e sovracomunale.

A. Funzioni e servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione

1. Programmazione della Strategia Territoriale e selezione degli Operazioni;
2. Ufficio Unico per la progettazione e realizzazione di interventi coerenti con la strategia d'area e quindi afferenti ai seguenti ambiti di intervento: Sanità, Istruzione, Mobilità, reti digitali, tutela del territorio e comunità locali, valorizzazione risorse naturali, culturali e turismo, sistemi agroalimentari e sviluppo locale, saper fare e artigianato, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.
3. Centrale Unica di Committenza che, in accordo con le normative nazionali cogenti, utilizzi lo strumento del Green Public Procurement (GPP) per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione Nazionale sul GPP con aggiunti i compiti di acquisizione dei servizi di: telefonia, connettività, energia, calore, polizze RC, funzioni ICT connesse alle funzioni associate, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche e di applicativi software;
4. Sportello Unico delle Attività Produttive;
5. Organizzazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture scolastiche necessarie all'attuazione di quanto contenuto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa Territoriale.
6. Elaborazione coordinata dei Capitolati per la gestione delle mense scolastiche;
7. Programmazione strategica territoriale delle politiche giovanili, sport e tempo libero, di natura sovracomunale;
8. Programmazione dello sviluppo e della valorizzazione del turismo;
9. Programmazione degli eventi culturali di natura sovracomunale;
10. Pianificazione del sistema di trasporto pubblico locale;
11. Gestione della rete dei servizi sociosanitari;
12. Formazione del personale dipendente;

- 13. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- 14. Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- 15. Comunicazione istituzionale.
- B. Funzioni e servizi ad adesione facoltativa.
- 16. Servizi di Polizia Municipale

Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale n.88 del 30/10/2023

Approvazione schema Statuto e Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni "Area Interna di Troina"

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

Lì, 30 /10/ 2023



Il Responsabile del Settore *UTC*

Dr. VITO PALOZZO
.....

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Il Responsabile del II Settore – Finanziario

Dr. Filippo Ensabella

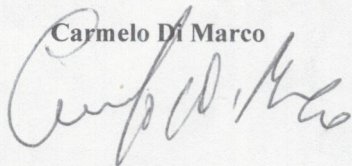
Lì, / 10/2023

.....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

Carmelo Di Marco



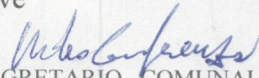
IL SINDACO

Antonio Impellizzieri



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Filippo Ensabella



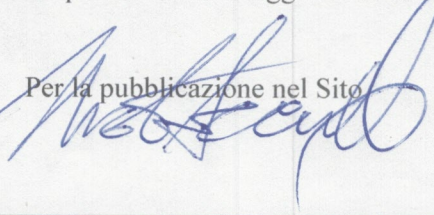
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15 in data

30 / 10/2023



Per la pubblicazione nel Sito



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi gg. 10 dalla data di pubblicazione nel sito, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, /10/2023



Il Segretario Comunale

Dr. Filippo Ensabella

